Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse = Gazetta militare svizzera

Band: 67=87 (1921)

Heft: 19

Vereinsnachrichten: Statute della Società Svizzera degli Ufficiali

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

wir in der Schweiz Erkennen und Handeln in Einklang zu bringen verstünden, denselben niemals überdauern dürfen. Uns ist ein Fall aus der Zeit wenige Jahre vor der allgemeinen Mobilmachung bekannt, wo ein Bataillons-Kommandant die Ehrlichkeit aufbrachte, seinen Vorgesetzten zu erklären, daß, wenn ihm bei der starken beruflichen Beanspruchung der administrative Krimskrams nicht abgenommen werden könne, er die Verantwortung für die eigene militärische Ausbildung und die seiner Truppe nicht länger zu übernehmen im Stande sei und dann vorziehe, das erst vor zwei Jahren mit Freuden übernommene Kommando niederzulegen. Eitelkeit und Strebertum haben damals den aufrechten Entschluß dieses unabhängigen Offiziers nicht verstehen können, und in Bern hat man getan, was man immer tut, wenn man von einer alten Gewohnheit abrücken sollte: anstatt die damit aufgeworfene ernste Frage zu prüfen und ihrer Begründung nachzuspüren, um dann auf Abhilfe sich zu besinnen, hat man sich aus dem Dilemma durch die vom bureaukratischen Standpunkt aus bequemere Wahl erlöst, die Demission des jungen Bataillons-Kommandanten, wenn auch gegen das Widerstreben seiner Vorgesetzten, anzunehmen. Es gab dabei an der Ordnung der Dinge nichts zu ändern.

Damals hat sich ein zweiter und dritter Kamerad, der, auf die Gefahr einer dienstlichen Suspendierung hin, in gleicher Weise ein demonstratives Bekenntnis abgelegt hätte, nicht gefunden. Und so haben sich die Kommandanten, z. T. gegen bessere Einsicht, mit der Papierschieberei bis heute durchgeschlagen, so gut es eben ging, wobei in allen Fällen, wo der zivile Beruf den ganzen Mann erheischte, entweder die Genauigkeit dieses Rapportwesens und die Promptheit des Dienstweges, oder aber die Sorge um wichtigere militärische Dinge und die beharrliche persönliche Weiterbildung litten. St.

Statuti della Società Svizzera degli Ufficiali.

I. Scopo e sede della Società.

Art. 1.

La Società Svizzera degli Ufficiali ha lo scopo di mantenere e di sviluppare le istituzioni militari nazionali, di promuovere l'istruzione militare degli Ufficiali fuori servizio e di coltivare lo spirito militare e la collegialità tra gli Ufficiali.

Essa considera, come mezzi per raggiungere questi scopi, la pubblicazione di periodici militari oppure l'assegnamento di sussidî per assicurarne la pubblicazione.

La sede della Società è al luogo di residenza del Comitato Centrale.

La Società ha personalità giuridica.

II. Organizzazione.

Art. 2.

La Società si compone di sezioni. Possono essere membri delle sezioni solamente Ufficiali dell' esercito svizzero od ex-Ufficiali di quest'ultimo esonerati con onore dal servizio.

Art. 3.

Sono Sezioni della Società:

1. le società cantonali;
2. le società divisionarie;
3. le società locali nei cantoni dove non esiste la società cantonale;
4. le società degli Ufficiali d'una o più armi.

Gli statuti delle sezioni non devono contenere nulla in contraddizione agli statuti della Società Svizzera degli Ufficiali. Essi saranno a questo scopo, sottoposti all' approvazione del Comitato centrale.

Art. 4.

Gli organi della Società sono:

1. l'assemblea generale;
2. l'assemblea dei delegati;
3. la commissione di studio;
4. il comitato centrale;
5. i verificatori dei conti.

III. L'assemblea generale.

Art. 5.

La Società si riunisce in assemblea ordinaria generale ogni tre anni entro i tre mesi seguenti la scadenza dell' esercizio. Il comitato scadente fissa il luogo e la data dell' assemblea, esso resta in funzione fino a questa data.

Art. 6.

Il Comitato centrale convoca la società in assemblea generale straordinaria quando le circostanze lo esigono o quando ne è fatta domanda da una o più sezioni le quali abbiano diritto insieme ad almeno 20 delegati.

Art. 7.

Ogni membro d'una sezione è membro dell' assemblea generale.

Art. 8.

L'assemblea generale prende conoscenza delle decisioni dell' assemblea dei delegati ed eventualmente delle assemblee delle armi. Essa ascolta conferenze e discute questioni riguardanti l'esercito.

IV. L'assemblea dei Delegati.

Art. 9.

L'assemblea dei Delegati si compone dei delegati delle sezioni. I delegati vengono eletti dalle sezioni in ragione di 50 membri o frazione di 50 che rimborsano la loro tassa alla cassa centrale.

Gli altri membri delle sezioni hanno diritto di assistere all' assemblea dei delegati con voto consultativo.

La presidenza è tenuta dal Presidente centrale ed il verbale vien redatto dal Segretario centrale.

Art. 10.

L'assemblea dei Delegati si riunisce ogni tre anni immediatamente prima dell' assemblea generale.

Art. 11.

Il Comitato centrale convoca un' assemblea straordinaria dei delegati quando le circostanze lo esigono o se ne è fatta domanda da una o più sezioni aventi diritto insieme ad almeno 20 delegati.

Art. 12.

Sono di competenza dell' assemblea dei delegati le decisioni su questioni militari, sull' amministrazione interna e sul patrimonio sociale. In modo speciale le spetta:

1. l'approvazione del rapporto del Comitato centrale;
2. l'approvazione del rapporto sull' attività delle sezioni;
3. l'approvazione dei conti e del budget generale come pure l'approvazione dei conti e del budget dei periodici della società;
4. la fissazione della tassa sociale annuale;
5. l'approvazione del rapporto della giuria dei concorsi e la fissazione dell' importo da assegnarsi;
6. la scelta della sezione direttrice nel caso che la proposta del Comitato scadente venga, secondo l'art. 15, contestata;
7. la redazione del regolamento per la commissione degli studî;
8. la revisione degli statuti;
9. la decisione sullo scioglimento della società.

Art. 13.

Nelle votazioni decide la maggioranza assoluta dei voti emessi, sotto riserva della eccezioni previste negli art. 29 e 30.

A parità di voto decide il Presidente. Il segretario ha voto consultativo.

V. La Commissione di studio.

Art. 14.

L'organizzazione dei compiti della commissione di studio sono fissati da un regolamento speciale, emanato dall' assemblea dei delegati.

VI. Il Comitato centrale.

Art. 15.

Sei mesi prima della scadenza il Comitato centrale, previa interpellazione delle sezioni sottopone a quest' ultime la proposta per la nuova sezioni aventi diritto insieme ad almeno 20 delegati. In questo caso il se essa non verrà oppugnata, nel termine di due mesi, da una o più sezioni aventi diritto insieme ad almeno 20 delegati. In questo caso il Comitato centrale convoca nello spazio di due mesi un' assemblea straordinaria di delegati la quale designerà la sezione direttrice.

Art. 16.

Prima della scadenza del Comitato uscente la nuova sezione direttrice elegge fra i suoi membri il nuovo Comitato centrale per la durata di tre anni.

Art. 17.

Il Comitato centrale si compone del Presidente e di 4 a 6 membri. Esso si costituisce da sè.

Art. 18.

Il Comitato centrale amministra la società e la rappresenta verso terzi, veglia sull' osservanza degli statuti e sull' esecuzione delle decisioni della società; amministra il patrimonio sociale. Sta in relazione colle sezioni e ne esamina gli statuti (art. 3); stabilisce l'ordine del giorno per l'assemblea generale e per l'assemblea dei delegati e preavvisa le questioni che vi saranno discusse.

Sceglie i soggetti per i concorsi e nomina le commissioni speciali e la giuria dei concorsi.

Il Comitato centrale pubblica i periodici della società, conchiude i contratti e fissa i prezzi d'abbonamento. Queste competenze possono essere affidate, dal Comitato centrale, ad una commissione.

Art. 19.

La competenza annuale del Comitato centrale è di 2000 frs.

VII. Il Segretariato permanente.

Art. 20.

Quando l'estensione dell' amministrazione lo esige l'assemblea dei delegati, dietro proposta del Comitato centrale, decide l'istituzione di un Segretariato permanente.

Il Comitato centrale ha la competenza di deciderne la soppressione. La sua decisione sarà sottoposta all' approvazione dell' assemblea dei delegati se una o più sezioni aventi insieme diritto ad almeno 20 delegati lo domandano.

Il Segretario del Comitato centrale organizza e dirige il Segretariato.

Il Comitato centrale nomina gli impiegati del Segretariato e fissa lo stipendio del Segretario e dei suoi impiegati.

Art. 21.

Il Segretariato prepara le questioni del Comitato centrale e mette in esecuzione le decisioni secondo le direttive di quest' ultimo.

VIII. I Revisori dei conti.

Art. 22.

La sezione direttrice nomina contemporaneamente al Comitato centrale e per la durata di tre anni tre Revisori dei conti fra i membri di altre sezioni.

I Revisori dei conti verificano i conti della società e presentano rapporti e proposte all' assemblea dei delegati.

IX. Patrimonio sociale e contabilità.

Art. 23.

L'attivo sociale e le entrate della società sono:

1. i valori nominali;
2. gli interessi di questi valori;
3. le contribuzioni annuali delle sezioni;
4. le contribuzioni volontarie, doni e legati;
5. i diritti d'edizione dei periodici pubblicati dalla società e i mezzi finanziari per la loro amministrazione.

Art. 24.

Il contributo delle sezioni è fissato secondo il numero dei soci della sezione. La tassa che dev' essere pagata per ogni socio è fissata dall' assemblea ordinaria dei delegati ogni tre anni.

La tassa di quei soci iscritti a più sezioni sarà pagata dalla sezione dove il socio ha il suo domicilio.

Art. 25.

Le spese ordinarie della società sono:

1. spese d'amministrazione;
2. i sussidî a giornali, periodici e pubblicazioni militari;
3. i premi per i lavori di concorso;
4. le contribuzioni della cassa centrale per le spese dell' assemblea generale, dell' assemblea dei delegati e della commissione di studio.

Art. 26.

I conti vengono chiusi al 31 marzo di ogni anno.

Le sezioni versano al cassiere centrale le loro contribuzioni annue ogni anno prima del 31 dicembre.

X. Tenuta ed indennità di viaggio.

Art. 27.

Alle assemblee della società gli Ufficiali assistono in uniforme. Gli Ufficiali del Landsturm possono intervenire in borghese.

Art. 28.

La cassa indennizza:

a) le spese di trasporto ai delegati, ai membri del Comitato centrale, ai revisori dei conti, ai membri delle commissioni speciali e della giuria dei concorsi.

XI. Revisione degli statuti.

Art. 29.

La revisione degli statuti ha luogo dietro proposta del Comitato centrale o dietro domanda di una o più sezioni aventi diritto ad almeno 20 delegati, assième.

Il tenore delle modificazioni dev' essere comunicato alle sezioni dal Comitato centrale almeno due mesi prima dell' assemblea dei delegati convocata per deliberare su dette modificazioni.

La revisione degli statuti non è valida se non è votata dai due terzi dei delegati presenti.

XII. Scioglimento della società.

Art. 30.

Lo scioglimento della società può essere pronunciato dietro proposta del Comitato centrale o domanda di una o più sezioni aventi diritto assieme ad almeno 20 delegati, dal voto di $^2/_3$ delle sezioni e di $^2/_3$ dei delegati presenti.

In caso di scioglimento l'attivo sociale verrà versato all' istituzione federale Winkelried.

XIII. Disposizioni transitorie.

Art. 31.

L'esercizio 1919/22 sarà chiuso col 31 marzo 1922.

Il Comitato centrale attualmente in carica resta in funzione fino alla data dell' assemblea generale ordinaria del 1922.

Approvato dall' assemblea dei delegati straordinaria di Olten del 5 giugno 1921.

Per il Presidente: P. Ronus, magg.

Il Segretario: K. Iselin, capit.

Regolamento della Commissione di studio della Società Svizzera degli Ufficiali.

Art. 1.

La Commissione di studio è composta d'un rappresentante del Comitato centrale, che la presiede, del Segretario centrale che tiene il processo verbale e dei rappresentanti delle sezioni. Ogni sezione cantonale designa un rappresentante. Nei cantoni dove non esiste una società cantonale, le sezioni locali designano in comune un rappresentante.

Le società divisionarie e le società delle armi sono ugualemente autorizzate a designare un delegato se esse comprendono più cantoni.

Gli altri membri delle sezioni possono assistere alle sedute della Commissione di studio con voto consultativo.